

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5906 del 04/12/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale ECONOMIA DEL MARE DI CASALI ROBERTO con sede legale in Comune di Cesenatico, Via Matteucci 25/O. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavorazione prodotti ittici sito in Comune di Cesenatico, Via Masini F. n. 41/C
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6076 del 04/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno quattro DICEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale ECONOMIA DEL MARE DI CASALI ROBERTO con sede legale in Comune di Cesenatico, Via Matteucci 25/O. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavorazione prodotti ittici sito in Comune di Cesenatico, Via Masini F. n. 41/C

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Cesenatico in data 22/07/2020, acquisita al Prot. Com.le n. 25328 e da Arpae al PG/2020/106398, come successivamente integrata, dall'**Impresa Individuale ECONOMIA DEL MARE DI CASALI ROBERTO** nella persona di Marco Cortesi, in qualità di delegato dal Titolare tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, avente sede legale in Comune di Cesenatico, Via Matteucci 25/O, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito a lavorazione prodotti ittici sito in Comune di Cesenatico, Via Masini F. n. 41/C, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Considerato che in data 24/08/2020, la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria acquisita al Prot. Com.le 29140 e da Arpae al PG/2020/131981;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 29975 del 01/09/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/125192, formulata dal SUAP del Comune di Cesenatico ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni anche in merito all'impatto acustico;

Dato atto che in data 02/10/2020 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 39920 e da Arpae al PG/2020/167235;

Atteso che con Nota Prot. Com.le 39755 del 13/11/2020, acquisita al PG/2020/164897, relativamente all'impatto acustico, la Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Cesenatico ha dichiarato quanto segue: *"in ordine alla valutazione di impatto acustico si prende atto di quanto prodotto e dichiarato dal tecnico incaricato e si ritiene la predetta documentazione esaustiva"*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Nulla Osta n. 04 per lo scarico di acque reflue industriali in fognatura Prot. Com.le 42272 del 03/12/2020, acquisito al PG/2020/175861, a firma del Dirigente Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Cesenatico;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A e Relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'Impresa Individuale ECONOMIA DEL MARE DI CASALI ROBERTO, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesenatico ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'**Impresa Individuale ECONOMIA DEL MARE DI CASALI ROBERTO** (P.IVA. 04023830401) con sede legale in Comune di Cesenatico, Via Matteucci 25/O, **per l'insediamento adibito a lavorazione prodotti ittici sito in Comune di Cesenatico, Via Masini F. n. 41/C.**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Cesenatico e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al comune di Cesenatico ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Cesenatico per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Cesenatico per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA

PREMESSA

Esaminata la domanda registrata al Prot. Com.le 25328 del 22/07/2020 tendente ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento ubicato in via Masini F. n. 41/C.

Visti:

- il vigente "Regolamento del servizio idrico integrato" dell'ambito territoriale ottimale di Forlì - Cesena;
- il D.lgs n.156 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n.59 del 13/03/2013;
- il parere favorevole con prescrizioni di HERA acquisito al Prot. Com.le 33044 del 24/09/2020;

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	Economia del Mare di Casali Roberto
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via Masini, 41/F
Destinazione d'uso dell'insediamento	Lavorazione prodotti ittici
Potenzialità dell'insediamento	900 mc/anno - 4 mc/giorno
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Ricettore dello scarico	Fognatura nera 'tipo A'
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Degrassatore statico
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. CESENATICO, VIA CANALE DI BONIFICAZIONE CESENATICO

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue industriali nella fognatura nera tipo "A" è autorizzato nel rispetto della planimetria allegata alla presente e delle prescrizioni contenute nel parere di HERA, di seguito riportate:

- 1) Nella rete fognaria nera di Via Masini sono ammessi gli scarichi derivanti da: **lavaggio ambienti e attrezzature adibiti alla lavorazione di prodotti ittici**. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del regolamento del Servizio Idrico integrato.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) **Entro tre mesi** dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Il rapporto di prova dovrà contenere almeno la determinazione dei seguenti parametri: pH, BOD5, SST, COD, COD1h, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Cloruri, Grassi e oli animali/vegetali, Tensioattivi totali.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

- **degrassatore statico 1971 lt** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
 - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 5) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
 - 6) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
 - 7) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
 - 8) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
 - 9) A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.
 - 10) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
 - 11) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
 - 12) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 dell'11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
 - 13) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
 - 14) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**
 - 15) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.